

Una lunga serie di errori e una condanna

(Sopra una nuova sentenza della Cassazione)

Franco Baldini

«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.»
 Luca, 23:34.

Il quotidiano *Il Giorno* del 6 maggio 2020 contiene un articolo a firma di Nicola Palma che dà notizia della recentissima condanna di un'altra¹ psicanalista per esercizio abusivo della professione. Questa fonte, oltre alla sentenza della Cassazione n. 13556/2020, mi è sufficiente a sviluppare alcune considerazioni che integrano quelle già fatte nei miei contributi precedenti.²

Lo scenario è il seguente: qualche anno fa il Tribunale per i minorenni di Milano emise un decreto per cui dispose che la figlia di una coppia venisse «avviata a un “percorso terapeutico” per poter riprendere i rapporti con il padre».³ È da sottolineare con forza che, a quanto pare, il Tribunale richiese in modo esplicito *una terapia*. Per questo scopo la madre della giovane, probabilmente non edotta sulla differenza tra psicanalisti e psicoterapeuti, scelse la dottoressa M. T., psicanalista che gode – a quanto pare – di una certa notorietà ma che non è laureata né in medicina né in psicologia, di conseguenza non abilitata all'esercizio di quella *psicoterapia* che era esplicitamente richiesta dal Tribunale. Per questo motivo mi sfugge completamente la ragione per cui M. T. abbia accettato l'incarico,⁴ tanto più che il suo avvocato, nel ricorso in Cassazione, spiegava correttamente –

¹ Un'altra rispetto a quella di cui nel mio *Una nota sopra una malintesa sentenza della Cassazione* (www.scuoladipsicanalisifreudiana.it).

² Mi riferisco qui ai miei *Risposta alla Memoria sulla “psicanalisi laica” di Dazzi e Lingiardi* e *Una nota sopra una malintesa sentenza della Cassazione* entrambi pubblicati nel sito www.scuoladipsicanalisifreudiana.it.

³ I virgolettati sono ripresi dal testo della sentenza. Il corsivo invece è mio ed evidenzia un termine che ritengo di particolare importanza.

⁴ Mi domando anche perché mai il Tribunale per i minorenni abbia autorizzato a svolgere un certo servizio qualcuno che non vi era abilitato, il che ha creato la paradossale situazione per cui un tribunale incarica una persona di compiere un

suppongo su input della sua assistita – che «l’attività di analisi è per definizione attività di osservazione, non di somministrazione di cure o terapie» e che, di conseguenza, la sua assistita non ha mai «speso il titolo di psicoterapeuta ma di psicoanalista». Infatti, se questa analista riteneva di non praticare la psicoterapia, perché mai ha accettato un incarico in cui si richiedeva esplicitamente una terapia?

Non stigmatizzerò mai abbastanza questo tipo di comportamento perché è quello che si ripete regolarmente in tutti i casi di condanna di uno psicanalista laico per abuso di professione. Nel mio *Una nota sopra una malintesa sentenza della Cassazione* ho scritto che la maggior parte dei sostenitori della «psicanalisi laica» letteralmente non sa quello che fa: chi ha potuto ritenerlo un giudizio eccessivo ha qui modo di ricredersi. Il caso è addirittura paradigmatico: un’analista, oggi settantatreenne, laureata in Lettere e Filosofia e dotata di un certo prestigio intellettuale non avrebbe avuto alcuna difficoltà, ai tempi della moratoria seguita all’entrata in vigore della legge 56/1989, ad essere iscritta nell’elenco degli psicoterapeuti, se solo lo avesse richiesto. Se non lo ha fatto c’è da supporre che ciò sia stato per una sua precisa presa di posizione a favore della specificità della psicanalisi rispetto alla psicoterapia, il che avrebbe quanto meno dovuto implicare *una chiara concettualizzazione, socialmente manifestata, delle differenze tra le due pratiche*. Avrebbe quindi dovuto – la dottoressa M. T. – comunicare tali differenze tanto ai suoi committenti quanto agli utenti delle sue prestazioni, dimodoché la sua posizione fosse chiara e netta e nessuna responsabilità le potesse essere in seguito imputata. Si tratta di una precauzione minima irrinunciabile, perché qualunque psicanalista degno di questo nome sa che la psicanalisi ha ancora moltissimi nemici che non esiterebbero a colpirla nella figura di chi la esercita e, oltre a ciò, sa benissimo che esiste una cosa chiamata transfert negativo che può insorgere non solo nell’analizzante ma anche in persone del suo *entourage*. La prudenza è dunque d’obbligo.

Tuttavia, come si è visto, non solo M. T. accetta l’incarico ma, a quanto pare, omette di spiegare ai genitori della minore la propria esatta fisionomia professionale. È quanto si può desumere dal fatto che, dopo qualche tempo dall’inizio del trattamento, il padre, accorgendosi che la figlia «non traeva alcun miglioramento dall’asserita “terapia psicologica”, compiva indagini, accertando che la sedicente psicologa esercitava abusivamente “psicoterapia”, addirittura interagendo con i componenti del Tribunale per i minorenni»:⁵ l’uomo doveva dunque esser stato in precedenza del tutto all’oscuro della reale qualifica professionale di M. T. e non solo ma – a proposito del transfert negativo di cui sopra – doveva essere discretamente inasprito verso di lei che, più volte interpellata, «non aveva mai dato alcuna risposta scritta al padre e non aveva risposto alle sue *e-mail*».

Riassumendo: il Tribunale per i minorenni richiede una *terapia* per una bambina e M. T. accetta di condurla senza averne i titoli e senza informare i genitori della stessa di questo importante fatto.

atto per il quale un secondo tribunale poi la condanna. Non ho contezza dell’esistenza, al mondo, di altre nazioni in cui accadano eventi del genere.

⁵ Che viene evidentemente considerato alla stregua di un povero pinocchietto ingenuo e ignaro.

Non solo, ma depone «davanti al giudice delegato del Tribunale per i Minorenni, quale persona informata sui fatti, interloquendo sulla “sindrome da alienazione parentale” e non escludendo che il rifiuto di vedere il padre potesse essere messo *in relazione a particolari attenzioni nei suoi confronti*»:⁶ «diagnosi al negativo» sentenziano acutamente i giudici cassazionisti, e diagnosi con valore legale perché formulata in un tribunale, dunque spettante esclusivamente allo psicoterapeuta.

A mio modestissimo avviso il nocciolo della questione sta tutto qui ossia, come ho detto, nel fatto che troppi sedicenti «psicanalisti laici» non fanno quello che fanno e quindi, non sapendolo, lo fanno pure male. Non ha alcun senso proclamare che la psicanalisi non è una psicoterapia, evitando quindi di conseguire le necessarie abilitazioni alla stessa, e poi esercitare la psicanalisi a finalità terapeutiche. È una strategia semplicemente suicida che non solo mette il professionista in balia del primo che passa ma intorbida sgradevolmente le acque intorno allo statuto della psicanalisi. Il trattamento psicanalitico – lo ripeto per l’ennesima volta – non è un trattamento psicoterapeutico in quanto non è finalizzato alla guarigione da alcunché ma alla conoscenza dell’inconscio psichico di qualcuno che lo richieda. In tal caso, ovviamente, chi lo pratici non ha alcun bisogno di abilitarsi alla psicoterapia. Tuttavia tale trattamento può, perdendo purtroppo tutto il suo rigore scientifico, essere utilizzato a fini terapeutici – si chiama allora *psicoterapia psicanalitica* o *a indirizzo psicanalitico* – nel qual caso è invece doveroso che chi vuole farlo vi si abiliti. È una distinzione molto semplice che può capire anche un bambino, ma che implica un corollario importantissimo: *il fatto che uno psicanalista non abilitato all’esercizio della psicoterapia venga condannato per abuso di professione non – ripeto non – significa affatto che la pratica della psicanalisi da parte di laici⁷ sia vietata*. Tutt’altro. E infatti la parte della sentenza in cui la Cassazione dice che: «la “psicanalisi”, *quale quella riferibile alla condotta della ricorrente*,⁸ va intesa come “psicoterapia”, caratterizzata da un percorso, che è anche terapeutico e volto a procurare la guarigione da talune patologie», non va presa in senso assoluto bensì nel contesto processuale in cui la sentenza è pronunciata. Non credo infatti che i giudici cassazionisti possano essere stati tanto temerari da pretendere di definire che cosa sia una disciplina scientifica. Nessun tribunale ha infatti il diritto di dire cosa siano la fisica, la chimica, la biologia o la psicanalisi, definizione che spetta esclusivamente ai fisici, ai chimici, ai biologi o agli psicanalisti.⁹ Cosa che peraltro sono stati gli stessi cassazionisti a mettere nero su bianco quando hanno scritto che «al di là del riferimento a pluriformi e sfuggenti definizioni, ciò che rileva è da un lato il corretto inquadramento dell’attività svolta dalla ricorrente in un ambito che coerentemente è incluso nel paradigma delle attività protette». Il senso della citazione precedente è chiaro: non vogliono, i giudici, entrare nel dibattito scientifico interno alla disciplina ma

⁶ Il corsivo è nel testo della sentenza.

⁷ Cioè non medici né psicologi.

⁸ Il corsivo è sempre mio.

⁹ L’Italia non è la Corea del Nord.

si limitano a osservare che, *qualora la psicanalisi venga finalizzata alla terapia*, allora è di competenza esclusiva dello psicoterapeuta.¹⁰ Nella loro sentenza, infatti, essi hanno voluto riferirsi soltanto a *quella* psicanalisi, «quale riferibile alla condotta della ricorrente», ossia al trattamento psichico effettuato in *quel* caso che era – nella richiesta del Tribunale per i minorenni e nelle legittime aspettative del padre – indubbiamente *finalizzato alla terapia*. Donde la giusta condanna.

Ci sono troppi sedicenti psicanalisti che hanno un'idea quanto mai nebulosa, e pure vagamente degradata, della *Laienanalyse*, finendo per usarla quale mero alibi onde avere la botte piena e la moglie ubriaca, ossia per poter praticare la psicoterapia senza passare dal giogo della legittima abilitazione ed è bene, per l'onore della psicanalisi stessa, che questo genere di personaggi, in un modo o nell'altro, scompaia del tutto dalle scene.

Chi invece aderisce onestamente all'originario progetto freudiano della psicanalisi come *Spezialwissenschaft* all'interno delle scienze della natura e concepisce il trattamento analitico come suo legittimo metodo d'indagine, deve sapere fin da subito che questa scelta ha un prezzo, perché gli preclude senza ritorno *la finalità* terapeutica. Finalità che – se è sufficientemente edotto delle dinamiche psichiche e conosce approfonditamente, come dovrebbe, le opere di Freud – considererà peraltro senza valore perché sa bene che assumere la terapia come scopo esclude la possibilità di distinguere i miglioramenti dovuti a suggestione da quelli dovuti invece alla reale efficacia del trattamento, e che dunque la pretesa «guarigione» che i cassazionisti continuano a richiedere agli psicoterapeuti¹¹ non è nulla più che l'ombra di un'alea.

Saprà allora che, ben lungi dal costituire un sacrificio, tale rinuncia non è che un'offa gettata a Cerbero perché si addormenti.

¹⁰ Il legislatore – nella loro interpretazione, che temo proprio sia quella corretta – non si sarebbe pronunciato sulla pratica rigorosamente scientifica della psicanalisi, mentre avrebbe voluto proteggere gelosamente quella che non lo è: tutto ciò, per quanto vada ottemperato, è ridicolo, e mette lo Stato Italiano nella posizione di quel soldato che faceva minacciosamente la guardia a un bidone di benzina vuoto con un fucile scarico.

¹¹ Fingono di non accorgersi, gli psicoterapeuti, che i giudici cassazionisti continuano a richiedere dai loro trattamenti la «guarigione da talune patologie»: sarà quindi bene che prendano ad ottemperare a questo imperativo altrimenti temo che, presto o tardi, si comincerà a vedere anche loro sul banco degli imputati.